

**TITOLO I**  
**FINALITÀ E STRUMENTI GESTIONALI**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. Il Consorzio Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi è trasformato in Azienda Speciale Consortile "Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi" (di seguito indicata come "Sistema") in applicazione della L.R. n. 81/1985.
2. Fanno parte del Sistema gli Enti sottoscrittori di specifica convenzione, nonché quelli che vi aderiranno successivamente, previa deliberazione dell'Assemblea, approvando il presente Statuto e la convenzione stessa così come previsto all'articolo 31 del TUEL.

**Art. 2 - Sede**

1. Il Sistema ha la propria sede legale in Gallarate presso il Comune di Gallarate.
2. In relazione ad esigenze funzionali di gestione e distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni aderenti possono essere istituite sedi operative diverse.

**Art. 3 - Finalità e funzioni**

1. Il Sistema promuove l'innovazione e fornisce servizi di supporto nel quadro della cooperazione bibliotecaria intercomunale. Finalità del Sistema sono il coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari di competenza degli Enti associati, e la creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di "rete territoriale", il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia e di concerto con gli Enti aderenti.
2. Gli scopi del Sistema legati alla peculiarità bibliotecaria sono:
  - a) coordinamento dei programmi pluriennali delle biblioteche del Sistema e dei Servizi di pubblica lettura sulla base delle proposte e delle autonome scelte di ciascuna;
  - b) consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica;
  - c) trattamento dei libri e del materiale documentario;
  - d) formazione dei cataloghi collettivi e predisposizione di sistemi informativi coordinati, nell'ambito territoriale più consono all'economicità, all'efficacia e all'efficienza del servizio;
  - e) coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale attraverso forme di acquisto centralizzate;
  - f) organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario nell'ambito territoriale più consono all'economicità, all'efficacia e all'efficienza del servizio;
  - g) gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per l'erogazione dei servizi alla rete e agli utenti;
  - h) promozione e coordinamento delle attività di diffusione della lettura e dell'informazione;
  - i) eventuale acquisizione e gestione di un fondo comune documentario e librario del Sistema;
  - j) rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;
  - k) coordinamento sul territorio delle risorse informative di altri soggetti;
  - l) gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative all'insieme della rete e dei servizi;
  - m) definizione delle regole e delle norme per l'accesso degli utenti ai servizi.

I servizi di cui alle lettere a - m, se attivati, sono assicurati alla generalità dei Comuni aderenti.

3. Sulla base degli indirizzi programmatici dell'Assemblea il Sistema può assicurare anche:

- n) la fornitura di ogni altro servizio di gestione, supporto e consulenza relativo alle attività culturali che venisse richiesto dagli Enti aderenti;
  - o) il supporto alla catalogazione, conservazione, trattamento e valorizzazione dei materiali e documenti di storia locale;
  - p) la gestione diretta di parte dei servizi bibliotecari locali o delle biblioteche nel loro insieme;
  - q) la vendita di beni e servizi agli Enti aderenti e a favore degli utenti delle biblioteche;
  - r) la inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli Enti Locali aderenti;
  - s) servizi di carattere culturale a favore degli utenti delle biblioteche.
4. I Comuni affidano al Sistema, che ne diventa titolare e ne risponde per la tutela della riservatezza dei dati personali, la gestione delle banche dati per l'erogazione dei servizi (bibliografica, utenti, prestiti, attività culturali, ecc.).
  5. Il Sistema, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei sopra citati servizi sia in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, che tramite acquisto di servizi e prestazioni o attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 - Adesione di altri enti**

1. Previa deliberazione dell'Assemblea, su conforme volontà dei consigli dei comuni aderenti, possono entrare a far parte del Sistema altri Enti mediante approvazione del presente statuto e della relativa convenzione;
2. L'adesione di nuovi soci diviene effettiva a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 5 – Capitale di dotazione e quote di responsabilità**

1. I Comuni aderenti partecipano al capitale di dotazione del Sistema con una quota correlata al numero dei loro abitanti.
2. Il capitale di dotazione può essere rivalutato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di voto di cui all'art. 19, comma 3, del presente Statuto.
3. Il grado di responsabilità spettante ai singoli componenti dell'Assemblea è determinato sulla base della quota di partecipazione al capitale di dotazione del Sistema.

#### **Art. 6 - Donazioni**

1. Per far fronte ad eccezionali spese per investimenti o comunque per attività non previste, è data facoltà al Sistema di concordare quote ulteriori di partecipazione, se del caso ripartite secondo i relativi piani di ammortamento; tali quote non vengono considerate ai fini della determinazione del grado di responsabilità spettante ai singoli componenti dell'Assemblea.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il Sistema può accettare donazioni o ulteriori atti di liberalità a favore delle attività sistemiche da parte di soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 7 - Informazione e partecipazione dei cittadini**

1. Il Sistema favorisce l'informazione dei cittadini sulle proprie attività e promuove la partecipazione dei medesimi e della comunità alle proprie iniziative.

#### **Art. 8 - Collaborazioni con le altre istituzioni**

1. Il Sistema è aperto alla collaborazione con ogni altra biblioteca, archivio storico e nucleo documentario pubblico o privato.
2. Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie, tecniche e documentarie alla più vasta scala territoriale, nonché per favorire la cooperazione tra Enti nella erogazione dei servizi, il Sistema può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.

3. Il Sistema favorisce le iniziative associative volte all'implementazione nella gestione di altre biblioteche, anche private, archivi storici e nuclei documentari.

#### **Art. 9 - Personale e uffici**

1. Il Sistema ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale proprio. I rapporti con il personale sono regolati dal contratto di lavoro di categoria.
2. Il Sistema può inoltre fare ricorso a collaborazioni esterne e all'utilizzo di personale dei Comuni aderenti con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. Per posti dirigenziali e di responsabilità, può procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico o privato, secondo quanto previsto dal contratto di categoria.
4. Il personale è assunto in base ai criteri e alle modalità fissate dal "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi", che il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

#### **Art. 10 - Gestione economica e finanziaria**

1. Il Sistema informa la sua attività a criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto dei vincoli di economicità ed ha l'obbligo del pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Per il finanziamento delle spese necessarie al sostegno dei servizi da erogare agli associati il Sistema si avvale dei seguenti mezzi:
  - capitale di dotazione e suoi eventuali incrementi, come previsto dall'art. 5 del presente Statuto;
  - proventi derivanti dalle quote di partecipazione così definite:
    - a) un importo correlato alla popolazione del Comune;
    - b) un importo definito annualmente dall'Assemblea in base a parametri diversi;
    - c) un importo corrispondente all'entità dei servizi resi, relativi al comma 3 dell'art. 3;
  - proventi derivanti dalla gestione dei servizi;
  - mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
  - contributi conferiti dalla Regione Lombardia e da altri Enti territoriali;
  - contribuzioni e apporti finanziari da parte di privati, anche a seguito di convenzioni.
3. Alla gestione finanziaria del Sistema si applica l'ordinamento finanziario e contabile ex D.Lgs. n. 267/2000 riservato alle aziende speciali dalla legge in vigore.

#### **Art. 11 - Contratti di servizio**

1. Il Sistema è tenuto a regolare i rapporti con gli Enti soci tramite appositi "contratti di servizio".
2. Il "contratto di servizio", che trova i suoi parametri di riferimento nella delibera di Assemblea di approvazione del Bilancio annuale, deve indicare i contenuti, i costi, le modalità, i tempi di esecuzione e gli standard di qualità dei servizi da erogare.

### **TITOLO II INDIRIZZO E CONTROLLO DEGLI ENTI ADERENTI**

#### **Art. 12 - Indirizzo politico-amministrativo**

1. I Comuni aderenti esercitano l'indirizzo politico-amministrativo nei confronti del Sistema.
2. Gli obiettivi e le strategie gestionali del Sistema vengono preventivamente definiti d'intesa con i Comuni nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli ordinamenti interni di questi ultimi, di concerto tra loro e tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie

gestionali saranno uniformati gli atti fondamentali dell'Assemblea e l'esercizio dei poteri gestionali del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detti organi.

#### **Art. 13 - Controllo politico-amministrativo**

1. I Comuni aderenti esercitano il controllo politico con il compito di verificare il generale andamento del Sistema.
2. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dal Sistema, anche con specifico riferimento alle concrete scelte operative effettuate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Controllo sulla gestione**

1. Al fine di agevolare l'indirizzo ed il controllo politico-amministrativo nonché il controllo di gestione dei Comuni aderenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pubblica sul sito web l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché la relazione annuale sull'andamento delle attività del Sistema con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi, ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati ed altresì alla gestione economico-finanziaria del Sistema.

### **TITOLO III ASSETTO ISTITUZIONALE**

#### **Art. 15 - Organi del Sistema**

1. Sono organi del Sistema:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Direttore;
  - e) la Commissione tecnica;
  - f) il Revisore dei conti.

#### **Art. 16 - Durata in carica**

1. Gli organi del Sistema di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 15 durano in carica cinque anni con decorrenza dalla data di nomina dell'Assemblea.

#### **Art. 17 - Assemblea del Sistema**

1. L'Assemblea del Sistema è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, ciascuno con responsabilità pari alle quote di partecipazione, fissate all'art. 10. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere comunale.
2. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti aderenti, comunque portatori di almeno il 60% del totale delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione presenti.
3. In seconda convocazione, da effettuarsi in un giorno diverso, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 dei rappresentanti degli Enti aderenti, comunque portatori di almeno il 50% più uno del totale delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione presenti.
4. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, cui è affidato il compito di convocare l'Assemblea stessa, di stabilire l'ordine del giorno, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del Presidente, le funzioni di vice-Presidente sono svolte dal rappresentante più anziano d'età. In caso di vacanza del Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune sede legale del Sistema o, in sua vece, dal Sindaco più anziano d'età. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del suo mandato.

5. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti di almeno 1/3 dei Comuni aderenti, portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.

#### **Art. 18 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di quattro consiglieri, scelti al di fuori dell'Assemblea, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, di cui almeno uno designato dai rappresentanti dei Comuni con popolazione sino a 6.000 abitanti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea sulla base di un documento di indirizzo, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e dei rispettivi consiglieri.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta del totale delle quote di partecipazione attribuite, purché siano presenti almeno 1/3 dei membri assegnati.
4. La surroga dei consiglieri avviene con le stesse modalità di cui al comma precedente
5. Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
6. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati e sostituiti su proposta motivata del Presidente dell'Assemblea o dei delegati rappresentanti almeno 1/3 delle quote, con le modalità ed il quorum previsti al precedente comma 3.

#### **Art. 19 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione e ha competenza rispetto ai seguenti atti:
  - a) i programmi pluriennali e annuali di attività, compreso il piano dei servizi e delle assunzioni;
  - b) l'adesione di nuovi Enti al Sistema e il recesso;
  - c) l'elezione del Consiglio di Amministrazione per la revoca e la surroga di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati;
  - d) la nomina del revisore dei conti, nonché l'eventuale revoca;
  - e) la determinazione del trattamento economico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ove previsto dalla legge, e del revisore dei conti;
  - f) le proposte sulle modificazioni e/ integrazioni dello Statuto;
  - g) la partecipazione ad Enti e società;
  - h) i conti consuntivi;
  - i) i regolamenti dell'Ente, con esclusione del regolamento di organizzazione;
  - j) la contrazione di mutui;
  - k) gli eventuali adeguamenti del capitale di dotazione;
  - l) la definizione delle quote di partecipazione.
3. Le deliberazioni relative alle lettere j) k) ed l) sono assunte con il voto favorevole di 3/4 dei rappresentanti dei Comuni aderenti presenti in Assemblea, comunque portatori di almeno il 75% delle quote di partecipazione assegnate.

#### **Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo e risponde della sua attività all'Assemblea in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento dell'elezione.
2. Esso compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi .
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  - a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) assume il Direttore, secondo le disposizioni del regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
  - c) definisce il piano annuale degli incarichi e consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
  - d) approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - e) approva le convenzioni di carattere oneroso di durata annuale e pluriennale;
  - f) richiede le anticipazioni di cassa;

- g) elabora l'attività progettuale.
- h) delibera il piano esecutivo di gestione in cui sono contenuti gli obiettivi da raggiungere e le attività da predisporre perché i risultati di gestione corrispondano con quanto approvato dall'Assemblea nel bilancio preventivo di esercizio, nei bilanci pluriennali e nel piano economico finanziario programmatico. Il piano esecutivo di gestione contiene gli obiettivi da assegnare al Direttore.
- i) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;
- j) delibera intorno alle azioni da esperire e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

#### **Art. 21 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente è organo di coordinamento delle attività consortili. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna, con potestà di specifica delega.
2. Il Presidente, in particolare:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) vigila sull'andamento del Sistema e sull'operato del Direttore;
  - d) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) relaziona periodicamente all'Assemblea sulle attività del Sistema e sugli andamenti gestionali.

#### **Art. 22 - Attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Sistema ed in particolare:
  - a) é responsabile del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi dell'Ente;
  - b) affida gli incarichi, assume e dirige il personale secondo le disposizioni del regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, cura le relazioni sindacali e adotta i provvedimenti disciplinari sulla base della direttive del Consiglio di Amministrazione;
  - c) assiste gli organi istituzionali del Sistema curando la verbalizzazione delle sedute e formula proposte al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni degli organi collegiali;
  - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo;
  - e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, e assolve eventuali altri compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni;
  - g) presiede le commissioni di gara e di concorso;
  - h) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento dell'Ente, in conformità alle indicazioni generali del Consiglio di Amministrazione, dandone periodica comunicazione allo stesso;
  - i) firma gli ordinativi di pagamento e i documenti di incasso;
  - j) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai Regolamenti dell'Ente.

### **TITOLO IV PARERI TECNICI E REVISIONE CONTABILE**

#### **Art. 23 - Commissione tecnica**

1. Per la programmazione e la verifica delle proprie attività il Sistema si avvale di una Commissione tecnica composta dal Direttore del Sistema e dai responsabili dei servizi bibliotecari degli Enti aderenti al Sistema.
2. Spetta alla Commissione esprimere pareri in merito a:

- a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività e la successiva verifica;
  - b) i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i bibliotecari operanti nell'ambito del Sistema;
  - c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi e per il miglioramento di quelli esistenti, rientranti nelle finalità dell'Ente.
3. La convocazione della Commissione tecnica avviene per iniziativa del Direttore ovvero in seguito alla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno 1/5 dei suoi componenti. In tal caso la Commissione si riunisce entro i successivi venti giorni.

#### **Art. 24 - Revisore dei conti**

1. Quale organo di controllo del Sistema l'Assemblea nomina un Revisore dei conti, scelto tra gli esperti indicati dalla normativa vigente per le aziende speciali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratta di bilancio e di rendiconto di gestione.

### **TITOLO V NORME GENERALI E FINALI**

#### **Art. 25 - Informazione e partecipazione**

1. Il Sistema favorisce l'informazione e promuove la partecipazione degli Enti aderenti circa la programmazione e la definizione delle proprie attività facendo ricorso agli strumenti più idonei per raggiungere tale obiettivo.

#### **Art. 26 - Disposizione finale**

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per le aziende speciali.